

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1 È costituita la società Cooperativa a mutualità prevalente denominata:
"REA - RICERCHE ECOLOGICHE APPLICATE SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE"

1.2 La sede della società è posta in Comune di Monza (MI).

1.3 Il trasferimento della sede in altro Comune, la istituzione e la soppressione di sedi secondarie, e cioè di unità locali con rappresentanza stabile, costituiscono modifica dell'atto costitutivo e competono alla assemblea dei soci.

All'organo amministrativo compete sia il trasferimento della sede sociale ad altro indirizzo nel medesimo comune, sia la istituzione e la soppressione di altre unità locali, quali centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie; l'assemblea dei soci ha comunque la facoltà di decidere in merito; le delibere di cui sopra devono essere depositate al Registro delle Imprese.

1.4 La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata nel caso di un patrimonio superiore a ventimila euro. In caso di un patrimonio inferiore di oltre un terzo a tale soglia, la responsabilità patrimoniale è estesa a coloro che hanno operato in nome e per conto dell'impresa.

Qualora i soci cooperatori siano più di diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attività produttive come previsto per legge, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie modifiche allo statuto sociale.

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2039 (duemilatrentanove); compete all'Assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

2.2 Compete all'Assemblea dei soci sciogliere la società, deliberandone la messa in liquidazione.

SCOPO - OGGETTO

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, nella massima partecipazione e democrazia interna. Essa non ha scopo di lucro ed esercita una attività diretta a realizzare finalità di interesse generale, per mezzo della produzione e scambio di beni o servizi di utilità sociale.

3.2 Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, rispettando il principio di parità di trattamento, le disposizioni ed i parametri di legge per le cooperative a mutualità prevalente; in particolare il costo del lavoro dei soci dovrà essere superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro, come sarà evidenziato nella nota integrativa al bilancio; quest'ultimo parametro dovrà essere tassativamente rispettato dagli amministratori, salve le deroghe eventualmente disposte dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni.

3.3 La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche avvalendosi delle prestazioni di altri lavoratori terzi non soci, ma dovrà essere prevalente lo scambio mutualistico, e cioè la attività svolta dai soci.

3.4 Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non potranno essere distribuiti, anche in forma indiretta, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci,

partecipanti, lavoratori o collaboratori;

b) non potranno essere corrisposti agli amministratori compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

c) non potranno essere corrisposti ai lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi o consuetudini per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

d) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci sovventori in misura superiore a due punti rispetto al tasso ufficiale di riferimento;

e) le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione aziendale dovranno essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui al precedente art.3.1;

f) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

4.1 I soci lavoratori intendono ottenere, tramite la Cooperativa, continuità di occupazione ed adeguate condizioni economiche, sociali e professionali, e il raggiungimento di obiettivi per essi gratificanti e socialmente significativi nell'interesse generale della comunità, tramite la gestione in forma associata e partecipata delle attività previste nell'oggetto sociale e con la prestazione della loro attività lavorativa.

4.2 Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

4.3 La modifica delle regole statutariamente definite per lo svolgimento della attività mutualistica compete alla Assemblea straordinaria.

4.4 La Cooperativa potrà avvalersi, non in via prevalente, di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

4.5 La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.

4.6 La Cooperativa, su delibera dell'Organo Amministrativo, potrà aderire ad Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art.5 del DLCPS 14/12/47 n.1577 e del DLGS 2/8/02 n.220, o alle loro strutture periferiche, nonché ad ogni altro organismo che promuova iniziative autogestionarie e mutualistiche, di lavoro e di servizi.

5.1 L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:

a) la produzione di studi e ricerche e la progettazione e realizzazione di opere e interventi sui problemi dell'ambiente, con riferimento alla pianificazione ambientale e territoriale, allo studio e difesa dalle situazioni di degrado, alterazione e inquinamento e alla conoscenza e corretta gestione dei sistemi

ecologici e delle risorse naturali.

In particolare la Cooperativa si occupa in modo interdisciplinare di studi e progetti di carattere geologico, idrologico e idraulico, pedologico, agronomico, forestale, biologico e naturalistico, privilegiando la raccolta originale e diretta delle informazioni e il rilevamento sul campo. La società può anche realizzare interventi diretti ed eseguire opere nei settori connessi alle tematiche ambientali, anche con carattere divulgativo o sperimentale, con o senza esecuzione anche della precedente progettazione.

Le attività così definite si configurano come "attività principale" della società e si inquadrano nel complessivo fine di utilità sociale relativo alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di cui all'art.1 e all'art.2 punto e) del Dlgs. 155/2006. La società non si occupa, in via ordinaria e/o abituale, di attività di raccolta e riciclaggio di rifiuti di qualsiasi natura.

Inoltre la Cooperativa intende:

b) operare per la predisposizione di servizi e strutture di formazione professionale, aggiornamento e approfondimento tecnico-culturale rivolti a non soci, cittadini e utenti dei propri servizi tecnici tramite corsi, dibattiti, mostre, gestione archivi e biblioteche, scambi di informazioni e materiali con altri gruppi di lavoro, società ed enti; inoltre attuare ogni altra iniziativa relativa alla formazione di operatori per l'intervento sul territorio;

c) realizzare attività di educazione ambientale ed elaborare e divulgare informazioni e dati ambientali in seminari, convegni, mostre, tour e visite guidate, lezioni, pubblicazioni ed ogni altra metodologia di comunicazione rivolta al pubblico;

d) sviluppare la propria presenza nei settori della cultura ambientale con particolare attenzione al recupero delle culture e saperi tradizionali e alla valorizzazione delle risorse locali dei territori in una ottica di riduzione degli sprechi ambientali e di incremento dei fattori di territorialità e sostenibilità ecologica.

e) commercializzare, con le modalità richieste dalle norme vigenti, prodotti che siano realizzati nell'ambito dei propri progetti o in attività a cui la società partecipa o di cui è partner o che siano comunque inerenti l'oggetto di utilità sociale indicato statutariamente.

Per il raggiungimento di tali scopi la Cooperativa si propone quale interlocutrice di quei soggetti sociali che siano disposti a tenere nel massimo conto i caratteri originari dell'ambiente, la salvaguardia delle risorse e dell'ecosistema, la promozione delle attività compatibili e sostenibili e la qualità della vita dei cittadini.

Per gli stessi fini la Cooperativa potrà utilizzare competenze presenti in enti di ricerca pubblici e privati, collaborare con gli stessi e con professionisti qualificati, nonché partecipare ad enti e organismi che abbiano finalità simili o compatibili.

La Cooperativa opera tenendo conto delle richieste, esigenze e opinioni dei destinatari e utenti della propria attività secondo modalità e criteri stabiliti dallo statuto al successivo art.35.2 e da un eventuale regolamento aziendale (art.35.1).

La Cooperativa potrà chiedere il contributo ed il concorso dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche, Istituti di Credito e Risparmio, e di altre persone fisiche e giuridiche. Potrà inoltre servirsi di prestiti e contributi dei soci, sia cooperatori, sia sovventori.

La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, che siano funzionali e connessi allo svolgimento della attività di cui all'oggetto sociale; la cooperativa potrà, a titolo esemplificativo:

- a) istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, laboratori, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, ferma restando la verifica della compatibilità di queste con le finalità sociali della cooperativa e, comunque, di quanto stabilito agli artt. 33 e 34 del presente statuto, quando pertinenti;
- c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- d) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

5.2 Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso coloro che siano iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della normativa fiscale e bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

SOCI

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile. I soci devono essere almeno tre; qualora i soci non siano solo persone fisiche, i soci devono essere almeno nove.

6.2 Possono diventare soci tutti coloro, senza discriminazioni e distinzioni, che condividono gli obiettivi statutari e le finalità di interesse generale della attività svolta, consistenti nella produzione di servizi e beni di utilità sociale in campo ambientale; inoltre abbiano interessi e svolgano attività che sono considerate, dal Consiglio di Amministrazione, non contrastanti con gli scopi sociali.

Non possono divenire soci quanti esercitano attività che risulti in effettiva concorrenza con quella della Cooperativa.

6.3 I soci si dividono in:

- soci operatori lavoratori;
- soci operatori volontari;
- soci sovventori.

6.4 Sono soci operatori lavoratori coloro che, nel rispetto dei principi di mutualità e dei vincoli propri della impresa sociale:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio,

ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa e alle richieste e necessità di questa;
- possono svolgere, in via subordinata, attività volontaria, non retribuita, contribuendo liberamente, nei limiti delle proprie possibilità e attitudini, alla realizzazione di iniziative culturali, di informazione/formazione e a quelle tecnico-scientifiche messe in atto dalla società per gli obiettivi statuari di utilità sociale, nell'ambito dei temi di cui all'oggetto sociale ed eventualmente correlate ad attività di lavoro professionale della società.

6.5 Possono diventare soci cooperatori lavoratori le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione della necessaria capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge.

I soci lavoratori devono avere o essere in grado di acquisire competenze culturali e professionali idonee ad integrare la struttura tecnico-scientifica e organizzativa della Cooperativa in una ottica pluridisciplinare e a rendere più funzionale la struttura organizzativa nei limiti comunque previsti dalla legge. Per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione devono poter partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

6.6 I soci volontari sono persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute, nell'ambito delle iniziative di utilità sociale realizzate dalla società secondo gli obiettivi statuari;

6.7 Il numero dei soci volontari non può essere superiore alla metà dei soci della cooperativa e ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme di Legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo. Si applicano comunque, dove pertinenti, le norme di cui all'art.2 della L.381/1991.

6.8 L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dall'organo amministrativo su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel Libro dei Soci.

6.9 Nel caso di domanda di ammissione nella categoria dei soci lavoratori, l'accettazione della stessa viene valutata, senza discriminazioni, in base alle necessità di incremento o modifica della struttura tecnica e professionale della società. Nel caso di domanda per soci volontari o sovventori, la stessa viene accettata, a meno di diversa motivata valutazione dell'organo amministrativo.

6.10 I nuovi soci dovranno sottoscrivere e versare, all'atto della loro ammissione, una quota sociale di almeno euro 300 (trecento) e non superiore a quanto stabilito per legge (centomila euro), nonché versare il sovrapprezzo eventualmente determinato dalla Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori. Le quote sociali sono vincolate a norma del successivo art.22.2

6.11 L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

6.12 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha presentata può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non

appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

6.13 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

6.14 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero extracomunitario, alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;

b) la categoria di socio, lavoratore, volontario o sovventore, a cui richiede di essere iscritto;

c) l'indicazione, nel caso si tratti di socio lavoratore, della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;

d) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'Assemblea dei soci;

6.15 Inoltre dovranno essere indicati per esteso i motivi della richiesta e la dichiarata adesione allo Statuto, ai Regolamenti sociali in vigore e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio si impegna a partecipare all'attività dell'impresa sociale a seconda delle proprie capacità e aspirazioni, del proprio ruolo e delle necessità ed esigenze in atto della società, secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno".

6.16 I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal presente statuto, mentre l'eventuale sovrapprezzo dovrà essere versato immediatamente.

6.17 La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro Soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

6.18 Trascorsi tre mesi dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

7.1 È fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso dell'organo amministrativo, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro del socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

Il Consiglio di Amministrazione autorizza anche le attività dei soci professionisti, in qualunque forma si svolgano e a qualunque soggetto, pubblico o privato, siano prestate, quando riguardino attività simili a quelle sociali.

RECESSO - ESCLUSIONE

8.1 La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione, o per causa di

morte.

9.1 Il recesso è consentito nei casi previsti dalla legge; può inoltre recedere il socio:

- a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di opportunità di lavoro.

9.2 Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizzazione a cedere la sua quota di partecipazione.

9.3 Il recesso non può essere parziale.

9.4 La dichiarazione di recesso deve pervenire alla società con comunicazione scritta. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso nei termini di cui alla domanda del socio, l'organo amministrativo deve dargliene immediata comunicazione; il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Collegio arbitrale, di cui al presente statuto o, in seconda istanza, alla assemblea della società.

9.5 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno".

10.1 I soci sovventori potranno recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle azioni da loro possedute; in mancanza di tale determinazione potranno comunque recedere dopo tre anni dalla ammissione alla società.

11.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- a) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione dai pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
- b) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte, del pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;
- c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare a quanto stabilito dall'art. 7.1 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- e) per la mancata partecipazione per più di due volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo;
- f) per avere svolto o tentato di svolgere attività contrastanti o in concorrenza con gli interessi sociali;
- g) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;
- h) nel caso di soci lavoratori, per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non

subordinato.

11.2 L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo o dalla assemblea, se richiesto dal socio.

11.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

11.4 Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.

12.1 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

13.1 I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata.

13.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

13.3 Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

14.1 In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

15.1 I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 13) e 14).

15.2 Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

15.3 Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

16.1 In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla Assemblea.

SOCI SOVVENTORI

17.1 I soci sovventori sono le persone fisiche e giuridiche che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

17.2 I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, di valore nominale pari ad euro 500 (cinquecento) ciascuna, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

Ogni socio sovventore dovrà sottoscrivere almeno due azioni.

17.3 A ciascun socio sovventore sarà comunque attribuito un voto, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

17.4 La Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori.

17.5 Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso;

17.6 I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

17.7 Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sovventori sono obbligati:

a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

18.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

18.2 Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

18.3 Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

18.4 Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

18.5 Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; esso dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

19.1 Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

19.2 Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di

precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

19.3 Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa potrà chiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

19.4 È facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

PATRIMONIO SOCIALE

20.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a.1) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 300 (trecento); l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, ed in caso di emissione di azioni dei soci sovventori;

a.2) da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di euro 500 (cinquecento) ciascuna, detenute dai soci sovventori;

b) dalla riserva legale formata con le quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;

e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

20.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte. Nel caso previsto all'art.1.4 la responsabilità patrimoniale è estesa a coloro che hanno operato in nome e per conto dell'impresa.

21.1 Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

21.2 Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza la autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

21.3 Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione ereditaria e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative ad un prezzo non superiore al valore nominale delle azioni che il socio intende alienare. Il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie azioni o parte di esse. Ognuno

degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Le azioni del socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

22.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria. Deve inoltre essere redatto il bilancio sociale, che deve comprendere la specifica indicazione dei criteri seguiti e dei risultati ottenuti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari di utilità sociale, in conformità con lo scopo mutualistico della società e con riferimento alle linee guida ministeriali di cui al DM Solidarietà Sociale 24/1/2008.

22.2 L'assemblea, che esamina e approva il bilancio e il bilancio sociale, delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.

22.3 L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali modifiche:

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime;
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;
- mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della L. 31.1.1992 n. 59.

22.4 Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.

22.5 Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

22.6 La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli allo svolgimento dell'attività statutaria e ad incremento del patrimonio; in particolare:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;

c) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio.

22.7 L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) d) ed e), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

ORGANI SOCIALI

23.1 Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Revisore, se nominato;

DECISIONI DEI SOCI

24.1 Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede o altrove in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'organo amministrativo curerà che l'avviso di convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di otto giorni con il mezzo che riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi del socio risultino annotati al Libro Soci.

24.2 L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i soci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati.

25.1 L'Assemblea:

- 1) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
- 2) delibera sul bilancio sociale e sul documento di illustrazione dello stato patrimoniale
- 3) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 4) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci o per il revisore, se nominati;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore;
- 6) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scissioni;
- 7) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 8) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;
- 9) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali;
- 9) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;

10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;

11) autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;

12) approva i Regolamenti predisposti dall'organo amministrativo;

13) delibera l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

14) delibera l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

15) delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei soci, in sostituzione dell'Organo Amministrativo, quando richiesto dai soci stessi;

16) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

25.2 L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

25.3 L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori, o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.

26.1 In prima convocazione l'Assemblea, quale che sia l'ordine del giorno, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo i casi di scioglimento e liquidazione della Cooperativa, per i quali occorrerà la maggioranza dei tre quinti dei presenti.

27.1 Le votazioni devono essere palesi.

28.1 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio, cooperatore o sovventore, ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale; si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.

28.2 Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, che non sia Sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.

28.3 Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

28.4 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dall'Amministratore più anziano di età o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza a presiedere la Assemblea sarà un socio eletto dall'Assemblea stessa.

28.5 L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

28.6 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

28.7 Il verbale delle assemblee chiamate a deliberare modifiche dell'atto costitutivo, lo scioglimento della società, fusioni o scissioni ed in ogni altro caso stabilito dalla legge, deve essere redatto da notaio.

28.8 Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

ORGANO AMMINISTRATIVO

29.1 La società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che deve essere socio della cooperativa, o da un Consiglio di Amministrazione, composto da almeno tre membri, il cui numero viene stabilito dalla assemblea; potranno fare parte del Consiglio di Amministrazione anche non soci, ma la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori.

29.2 Per organo amministrativo si intende l'Amministratore unico od il Consiglio di Amministrazione.

29.3 Gli amministratori sono individuati con riguardo alla rilevanza della storia personale in coerenza con le finalità di utilità sociale dell'impresa, alla competenza tecnico-scientifica nei settori della tutela e pianificazione ambientale propri della attività sociale, ed alle caratteristiche riconosciute di onorabilità e indipendenza.

29.4 Non possono essere nominati amministratori, né rivestire altre cariche sociali, soggetti nominati da imprese private con finalità lucrative o amministrazioni pubbliche, come previsto dal comma 3, art.4 del Dlgs. 155/2006.

29.5 L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato dalla Assemblea all'atto della nomina o successivamente.

29.6 L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione, comunque nei limiti di quanto indicato al precedente art.3.4 b); l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

29.7 Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

29.8 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; tuttavia non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il Consiglio può anche nominare uno o più Direttori tecnici e Comitati tecnici, scelti indifferentemente tra membri del Consiglio di Amministrazione, tra soci e non soci, a cui affidare compiti esecutivi e di coordinamento, e istituire Comitati tecnico-scientifici per settori di attività, invitandone eventualmente i componenti alle riunioni del Consiglio stesso.

29.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due

consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

29.10 La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax o posta elettronica, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax o posta elettronica in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

29.11 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

29.12 Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

29.13 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

29.14 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e astenendosi dall'intervenire alle votazioni che lo riguardano; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

29.15 Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri per la gestione della società.

29.16 Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

- a) convocare l'Assemblea dei soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi e i documenti di illustrazione dello stato patrimoniale;
- d) redigere il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali;
- e) compilare o modificare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
- g) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- h) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- i) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- l) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

m) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa, salvo i casi in cui, secondo le norme statutarie, può essere richiesta una delibera assembleare;

n) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;

o) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

Compete ai soci decidere il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale.

29.17 Qualora sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

29.18 Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominati a tempo determinato.

29.19 In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

29.20 Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

30.1 All'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai consiglieri delegati nei limiti della delega, compete la rappresentanza e la firma sociale.

30.2 L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno il potere di compiere le ordinarie operazioni di cui all'oggetto sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

30.3 L'Amministratore unico od il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

30.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno, o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

30.5 L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

31.1 Qualora ritenuto opportuno, o comunque nel caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art.2435-bis del Codice Civile ridotti della metà, l'Assemblea nominerà uno o più sindaci effettivi, tra i quali designerà, eventualmente, il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

31.2 Il o i Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. Il o i Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

31.3 Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione, gli è affidato anche il controllo contabile, qualora non sia obbligatoria la nomina. Il Collegio inoltre ha compiti di controllo del rispetto delle finalità sociali dell'impresa, con riguardo in particolare alla rispondenza delle attività svolte al settore di utilità sociale definito dallo statuto, alla assenza di scopo di lucro, alla verifica sulla struttura proprietaria secondo il disposto dell'art.4 del Dlgs. 155/2006, e a quanto stabilito dalla stessa norma agli artt. 6, 8, 9, 10, 12 e 14.

31.4 Inoltre, qualora vengano superati dalla società, per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati nel primo comma dell'art.2435-bis del Codice Civile, l'Assemblea incarica il Collegio Sindacale del controllo contabile, se il o i sindaci sono iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. In alternativa sarà nominato un revisore contabile iscritto nel registro ministeriale di cui sopra.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

32.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

32.2 La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

32.3 Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

32.4 Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

32.5 Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

32.6 La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

32.7 Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

33.1 Come già indicato all'art. 3.4 comma e) del presente statuto, le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda sono realizzate in

modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, come prevista dall'art.3 del Dlgs 155/2006, dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale da parte del cessionario, di cui all'articolo 2 dello stesso decreto 155/2006. Gli stessi atti sono posti in essere nel rispetto delle linee guida ministeriali adottate o da adottarsi.

33.2 E' comunque vietata qualunque trasformazione aziendale che comporti l'adozione di forme giuridiche di tipo lucrativo.

34.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

34.2 In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

34.3 Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci operatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

DISPOSIZIONI GENERALI

35.1 L'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, e tra la società e i destinatari dei servizi erogati dalla società; compete all'Assemblea dei soci approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

35.2 Tutte le attività e le iniziative della società, nel rispetto delle finalità statutarie di utilità sociale e nell'ambito degli specifici servizi ambientali previsti dall'oggetto sociale, sono realizzate con attenzione e riguardo ai destinatari delle stesse, secondo modalità eventualmente da precisare in apposito regolamento. Il coinvolgimento dei destinatari delle attività, cittadini, enti pubblici e privati, associazioni e comitati, è comunque messo in atto, a titolo esemplificativo, attraverso la divulgazione delle attività realizzate e delle risultanze tecnico-scientifiche dei lavori, fatte salve le sole esigenze di privacy e di tutela industriale; inoltre attraverso la realizzazione di strumenti di interazione con gli utenti su argomenti tecnici e culturali e attivazione di canali di aggiornamento informativo rivolto ai soggetti con cui si sono instaurati scambi o forniture di servizi.

36.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.